AGEVOLAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL PERSONALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 7

Nel caso in cui sia stato disposto il trasferimento di portafoglio di una impresa in liquidazione coatta a norma dell'art. 1, non puo' essere attribuito al commissario liquidatore della stessa il potere di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Nei riguardi dell'impresa cessionaria e delle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al suo capitale e' applicabile la disposizione dell'art. 14-ter, secondo comma, del predetto decreto-legge. All'art. 19, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soppresse le parole "con dichiarazione di insolvenza".

Versione in vigore dal 29 settembre 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa
Estremi	Decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-al-trasferimento-del-portafoglio-e-del-personale-delle/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it